Il giorno 6 Aprile 2006 si sono incontrate presso la sede ANIVP in Roma Via Sistina, 23

ANIVP
Federvigilanza
UNIV
Assvigilanza
Federlavoro e Servizi – Confcooperative
ANCST-Legacoop
AGCI- Produzione e Servizi di Lavoro

E

Filcams-CGIL
Fisascat-CISL
Uiltucs-UIL

ed hanno convenuto che, con l'avvio del perfezionamento del Decreto Interministeriale in materia di orario di lavoro, che ha già acquisito la sottoscrizione del Ministero dell'Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali, la trattativa per il rinnovo del CCNL della vigilanza privata scaduto il 30 Aprile 2004 può, allo stato, considerarsi definita; ne consegue l'attuazione dei contenuti dell'accordo sottoscritto in data 8 Febbraio 2006 fra le medesime parti, con riferimento all'erogazione dei trattamenti economici ivi previsti, che verranno erogati con la retribuzione di aprile (in pagamento a maggio), ad esclusione della prima tranche dell'una tantum, che verrà erogata con la retribuzione di Maggio (in pagamento a Giugno).
Le parti hanno inoltre convenuto di incontrarsi i giorni 12 e 13 Aprile p.v. per la definizione dell'ipotesi di accordo, ribadendo altresì che in tale sede verranno individuate soluzioni atte a far sì che:

- l'efficacia della contrattazione di secondo livello decorra in data non anteriore al 1.1.07, per le parti economiche;
- la validità delle disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro decorrano a partire dal 1.05.04;
- la nuova maggiorazione per straordinario decorra dal 1.04.06.

Le parti convengono altresì sulle necessità di un incontro urgente con il Ministero dell'Interno, per sollecitare un intervento rapido e deciso che ponga con fermezza il rispetto delle regole in materia di tariffe di legalità, di trasparenza attraverso la bilateralità e di strumenti analoghi a livello centrale ivi compresi i regolamenti di servizio.

ANIVP — Filcams-CGIL

Federvigilanza

UNIV

Assvigilanza — Fisascat-CISL

Federlavoro e Servizi – Confcooperative

ANCST-Legacoop

AGCI- Produzione e Servizi di Lavoro — Uiltucs-UIL

Il giorno 8 Febbraio 2006, le parti convenute definiscono la seguente tabella di aumenti economici relativi al CCNL dellaVigilanza Privata (con riferimento al 4° livello dell'attuale classificazione)

Con riferimento al Biennio 2005 - 2006

Paga Base
dal 1.1.2006 aumento di Euro 60 (sessanta), a partire da tale data cessa l'erogazione della indennità di vacanza contrattuale;
dal 1.12.2006 aumento di Euro 25 (venticinque)

scatti anzianità
aumento per ogni scatto di Euro 1,5 (uno/cinque) da corrispondersi secondo le modalità previste dall'art. 97 del CCNL vigente a parire dal 1.1.2006

Indennità
Tutte le indennità di cui all'art. 64 del CCNL vigente, saranno rivalutate nella misura del 11% a partire dal 1.4.2006

Previdenza Integrativa
Le percentuali previste dall'art. 27 del vigente CCNL decorrono dal 1.1.2006

Con riferimento al biennio 2007 – 2008

Paga Base
Aumento di Euro 15 (quindici) a partire dal 1.5.2007
Aumento di Euro 20 (venti) a partire dal 1.1.2008

Indennità
Tutte le indennità di cui all'art. 64 del CCNL vigente, saranno rivalutate nella misura del 11% a partire dal 1.1.2007 con calcolo sull'attuale consistenza prevista dall'art. 64 del CCNL

Assistenza Sanitaria
Le quote da versare per l'Assistenza Sanitaria saranno erogate a partire dal 1.1.2007

Unatantum
Per il periodo a tutto il 31.12.2005 sarà erogata, con le modalità di cui all'art. 131 del CCNL vigente, una unatantum nella misura di Euro 420 (quattrocentoventi) comprensive della quota di vacanza contrattuale erogata;

Le erogazioni avverranno nelle seguenti misure:
Euro 250 (duecentiocinquanta) al lordo della vacanza contrattuale (se erogata) nel mese di Aprile 2006
Euro 100 (cento) nel mese di Ottobre 2006
Euro 70 (settanta) nel mese di Febbraio 2007

Entro il mese di Ottobre 2006 dovrà inoltre, essere versata una quota una tantum di Euro 30 (trenta) per dipendente, per l'avvio delle attività correlate all'Assistenza Sanitaria Integrativa

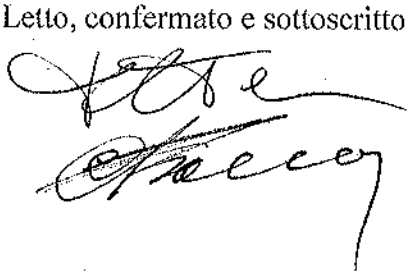
Le Parti convengono inoltre, quanto segue:

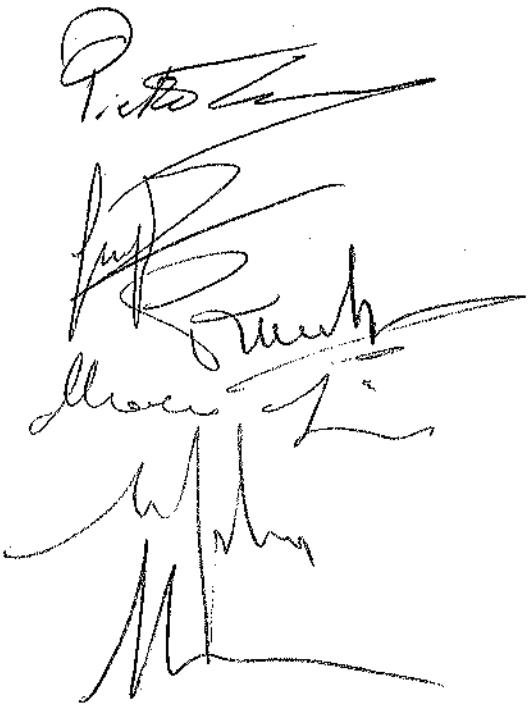
i testi sino ad ora discussi saranno elaborati nella versione definitiva, in un apposito incontro da tenersi entro il mese di Febbraio 2006, inoltre saranno definie., in tale incontro, tutte le tematiche non ancora trattate o definite.

Le Parti si danno atto che la presente intesa viene stipulata secondo i principi e le norme del Protocollo del 23.7.1993

Le Parti si danno atto che la validità del presente Accordo è subordinata alla emanazione definitiva del Decreto Interministeriale relativo all'applicazione del D.LGS 66/03, per il settore della Vigilanza Privata

Letto, confermato e sottoscritto





VERBALE DI INTESA PER IL RINNOVO DEL CCNL VIGILANZA PRIVATA

Nella giornata di oggi, 13 Aprile 2006 si è tenuto l'incontro previsto dall'intesa sottoscritta tra le Parti sociali del settore della Vigilanza Privata il giorno 6 Aprile 2006 per la stesura definitiva dei testi riguardanti il rinnovo del CCNL.

Le parti si danno reciprocamente atto che, con la verifica positiva dell'articolato contrattuale, che ha trovato in ogni sua parte il sostanziale accordo tra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali, si è concluso l'iter negoziale per il rinnovo del CCNL settore Vigilanza Privata.

Le Parti fissano, nella giornata del 2 Maggio p.v. la data nella quale, riletti i testi, sarà sottoscritta l'ipotesi di accordo,

Roma, 13 Aprile 2006

Art. 92 - Retribuzione normale

Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dal seguenti elementi:
1) salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivoart. 93;
2) eventuali terzi elementi di cui al successivo art.96;
3) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 97.
art. 93 - Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)
Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente:

Livello	IMPORTO conglobato dal 31/12/2005	IMPORTO conglobato dal 01/01/2006	IMPORTO conglobato dal 01/12/2006	IMPORTO conglobato dal 1/05/2007	IMPORTO conglobato dal 1/01/2008
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
QUADRO	€ 1.566,89	€ 1.682,60	€ 1.730,82	€ 1.759,75	€ 1.798,32
1S	€ 1.455,23	€ 1.558,09	€ 1.600,94	€ 1.626,66	€ 1.660,94
I	€ 1.379,75	€ 1.474,04	€ 1.513,32	€ 1.536,89	€ 1.568,32
II	€ 1.303,24	€ 1.388,95	€ 1.424,67	€ 1.446,10	€ 1.474,67
IIIS	€ 1.240,17	€ 1.318,60	€ 1.351,28	€ 1.370,88	€ 1.397,03
III	€ 1.183,31	€ 1.255,31	€ 1.285,31	€ 1.303,31	€ 1.327,31
IVS	€ 1.126,96	€ 1.192,53	€ 1.219,85	€ 1.236,25	€ 1.258,10
IV	€ 1.078,88	€ 1.138,88	€ 1.163,88	€ 1.178,88	€ 1.198,88
V	€ 1.026,15	€ 1.082,72	€ 1.106,29	€ 1.120,44	€ 1.139,29
VI	€ 929,48	€ 972,34	€ 990,19	€ 1.000,91	€ 1.015,19

Gli importi della paga base tabellare conglobata, sopra indicati per ciascun livello, sono comprensivi anche degli elementi retributivi elencati:
a. Indennità di contingenza a tutto il 31 gennaio 1977;
b. Indennità di contingenza maturata successivamente fino al 31 ottobre 1991 ed erogata dal 1 novembre 1991;
c. elemento autonomo speciale previsto dall'Accordo Nazionale del 21 febbraio 1975 (L. 12.000);
d) elemento distinto della retribuzione in applicazione del protocollo 31 luglio 1992 (L. 20.000).
e) Qu.I.T. conglobata a decorrere dallo 01/05/2001.
Il salario unico nazionale é riferito ad un orario di lavoro mensile pari alla misura di cui al successivo art.101, per tutto il personale ed é determinato con gli aumenti, le modalità ed i tempi fissati nel presente articolo.

Gli importi della tabella sono stati definiti per il primo biennio 2005-2006 e del secondo biennio 2007-2008 tenendo conto dell'inflazione reale fino al 31 dicembre 2005 e. di una inflazione prevista del 2% annua per il periodo 1-gennaio 2006-31 dicembre 2008.
Ferme restando le finalità di cui all'art. 7 e le modalità di erogazione di cui all'art. 8 del presente CCNL, l contributo dovuto è da intendersi componente economico aggiuntiva ai valori della presente tabella salariale.

Gli aumenti della tabella sono stati definiti secondo i seguenti valori parametrali convenzionali.

270	QUADRO
240	1S
220	I
200	II
183	IIIS
168	III
153	IVS
140	IV
132	V
100	VI

Art. 97- Scatti di anzianità

Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, a datare dal 1° aprile 1963 per il personale con mansioni non impiegatizie e dal 1° gennaio 1965 per il personale con mansioni impiegatizie, il lavoratore avrà diritto a sei scatti triennali.

A decorrere dal 1° gennaio 2006 gli importi degli scatti restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure

IMPORTI MENSILI		
Livello	AL 31/12/ 2005	Al 01/01/2006
Quadro	28,41	€ 31,30
Primo Livello Super	25,82	€ 28,39
Primo Livello	23,76	€ 26,12
Secondo Livello	21,69	€ 23,83
Terzo Livello Super	21,17	€ 23,13
Terzo Livello	20,66	€ 22,46
Quarto Livello Super	20,14	€ 21,78
Quarto Livello	19,63	€ 21,13
Quinto Livello	19,11	€ 20,52
Sesto Livello	18,59	€ 19,66

TITOLO XII - Distribuzione Contratto
Art. 130
L'Ente Bilaterale di Vigilanza distribuirà ai lavoratori una copia del presente Contratto.

TITOLO XII- Vigenza contrattuale

Art. 131 - Una tantum

Ferma restando la decorrenza e la durata del presente Contratto, le parti concordano che al personale in forza alla data di stipula del presente contratto, in relazione al periodo 1° maggio 2004- 31 dicembre 2005 , verrà erogato un importo "UNA TANTUM" come da tabella sottostante.

Dallo stesso,in occasione della prima erogazione occorre detrarre quanto già erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Tale importo verrà erogato con le seguenti modalità.

In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° maggio 2004- 31 dicembre 2005, l'importo di cui sopra sarà erogato in ragione di un ventesimo per ogni mese di anzianità.

Analogamente si procederà per i casi in cui non si è dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di Legge e di Contratto.

Ai fini dell'erogazione degli importi "UNA TANTUM" di cui sopra, viene considerato mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.

Gli importi "UNA TANTUM" di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

UNA TANTUM
Importi da corrispondersi con la retribuzione di:

LIVELLI	Maggio -2006	~~Ottobre~~ settembre-2006	Febbraio -2007
QUADRO	€ 482,14	€ 192,86	€ 135,00
IS	€ 428,57	€ 171,43	€ 120,00
I	€ 392,86	€ 157,14	€ 110,00
II	€ 357,14	€ 142,86	€ 100,00
IIIS	€ 326,79	€ 130,71	€ 91,50
III	€ 300,00	€ 120,00	€ 84,00
IVS	€ 273,21	€ 109,29	€ 76,50
IV	€ 250,00	€ 100,00	€ 70,00
V	€ 235,71	€ 94,29	€ 66,00
VI	€ 178,57	€ 71,43	€ 50,00

SI APPROVA LA CORREZIONE

1) RUOLO TECNICO OPERATIVO 1.a) Indennità per lavoro notturno (giornaliera)	IMPORTO al 01/05/2001	IMPORTOal 01/04/2006	IMPORTO al 01/01/2007
1.a.1 – Zona stradale e trasporto-scorta valori	€ 4,60	€ 5,11	€ 5,61
1.a.2 – Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa	€ 3,43	€ 3,81	€ 4,18
1.b) Indennità di rischio (giornaliera)			
1.b.1 – Zona stradale trasporto-scorta valori-piant.antirapina	€ 2,56	€ 2,84	€ 3,12
1.b.2 – Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa	€ 0,52	€ 0,58	€ 0,63
1.c – Indennità di capo macchina (trasporto valori)	€ 0,41	€ 0,46	€ 0,50
2) RUOLO AMMINISTRATIVO			
2.a) Indennità presenza (giornaliera)	€ 0,52	€ 0,58	€ 0,63

Le Indennità di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili ai soli fini del computo della 13.ma mensilità.

3) INDENNITÀ DI LAVORO DOMENICALE

Al lavoratore sia del Ruolo Tecnico-operativo che del Ruolo Amministrativo che presti la sua opera nel giorno di domenica, spetterà oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art.92 un'indennità per ogni ora effettivamente lavorata dalle ore 0 alle ore 24 della domenica, così definita:

al 31 ICEMBRE 2006	al 01 aprile 2006	al 01 genn 2007
€ 0,58	€ 0,64	€ 0,71

La suddetta indennità fa parte della retribuzione di fatto.
Fermo restando quanto previsto in materia dal precedente CCNL, nel caso in cui fossero in atto, a livello locale indennità di entità superiore ai valori fissati nazionalmente dal presente articolo, queste continueranno ad essere erogate a tutto il personale salvo diverse previsioni.contenute in accordi territoriali in essere